



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE

Il giudice designato, dott. Aldo Ruggiero;
sciogliendo la riserva assunta, nel procedimento cautelare iscritto al n.
2952/2020, promosso da

**Giuseppe Bassi, Sergio Clarelli, Euro Marangoni, Francesca Pozzi,
Patrizia Stranieri**

Con l'avv. Maria Paola Gentili, l'avv. Davide Losi, l'avv. Edward William
Watson Cheyne

RICORRENTE

CONTRO

**Inarcassa – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza per gli
ingegneri ed architetti liberi professionisti, in persona del legale
rappresentante pro tempore**

con l'avv. Federico Tedeschini

RESISTENTE

premesso in fatto che:

Con ricorso cautelare depositato in data 8.1.2020, i ricorrenti esponevano:

1. che erano componenti del Comitato Nazionale dei delegati dell'Istituto resistente;
2. che, esorbitando dalle proprie prerogative, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 5/7/2019 aveva ritenuto di deliberare, ai fini del rinnovo del Comitato Nazionale dei delegati 2020-2025, la suddivisione dell'elettorato attivo in bacini elettorali come risultanti al momento della indizione delle precedenti elezioni dei componenti per il periodo 2015-2020;



3. che ciò era stato deliberato sul presupposto delle modifiche dell'assetto e della soppressione di alcune province in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 nonché dell'asserita necessità di delineare il bacino elettorale attivo sulla cui base procedere all'elezione dei componenti del Comitato Nazionale dei delegati;
4. che, a supporto di quanto sopra, era stato acquisito un parere nel senso che appariva logico ed esente da future contestazioni richiamare il bacino territoriale provinciale di elettorato attivo delle precedenti elezioni dei componenti del comitato nazionale dei delegati in quanto coerente con l'art. 1, comma 148, della legge n. 56/2014;
5. che lo stesso parere indicava il Consiglio di amministrazione come competente ad interpretare le norme regolamentari e statutarie;
6. che avevano espresso delle doglianze poiché detta delibera alterava la rappresentatività del CND, soprattutto con riferimento alla Regione Sardegna;
7. che la delibera era stata impugnata davanti al Tar, il quale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione;
8. che avevano optato per lo strumento di cui all'art. 700 cpc;
9. che il periculum derivava dalla indizione delle elezioni per il mese di marzo p.v.;
10. che la delibera era stata adottata da un organo incompetente poiché lo statuto attribuiva la competenza al Comitato Nazionale dei delegati;
11. che la delibera del consiglio di amministrazione si poneva in contrasto con il contesto normativo e regolamentare andando ad incidere sia sull'elettorato attivo che passivo;
12. che vi era stata una elusione al potere di vigilanza del Ministero del Lavoro e del potere di approvazione di cui al comma 2 dell'art. 3 del d. lgs. n. 509/1994;
13. che le province erano ancora esistenti per cui il riferimento a detti enti territoriali da parte dello Statuto era ancora attuale;



14. che la modifica della normativa sulle province non aveva privato di alcuna valenza il riferimento contenuto nello Statuto;
15. che il periculum era diretto ad evitare le elezioni attraverso l'adozione di un metodo elettorale difforme da quello previsto nello statuto.

Concludeva, chiedendo di inibire lo svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo dei componenti del Comitato Nazionale dei Delegati per il quinquennio 2020-2025 con le illegittime modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Inarcassa nella riunione del 10.7.2019.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.2.2020, si costituiva Inarcassa – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, esponendo:

1. che *"l'elezione dei componenti del CND è demandata ad apposito Regolamento il quale prevede che, ai fini delle elezioni, il corpo elettorale è suddiviso in Assemblee provinciali degli iscritti sulla base della provincia di residenza degli stessi e della categoria professionale (cfr. art. 1 del Regolamento)";*
2. che *"Le precedenti elezioni del CND (quinquennio 2015-2020) si sono svolte sulla base della ripartizione dell'elettorato (attivo e passivo) in base all'estensione territoriale delle province all'epoca esistenti in quanto il D. Lgs. 56/2014 (cd. Legge Delrio di riordino degli enti locali) ancora non era entrato in vigore";*
3. che *"Nelle more del quinquennio di mandato del CND, il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto all'attenzione del Comitato Nazionale dei Delegati la problematica inerente la modifica dello Statuto nella parte relativa alla suddivisione dell'elettorato di riferimento atteso il mutato scenario in molte regioni italiane circa la soppressione dell'ente provinciale";*
4. che *"In tal senso più volte il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto al CND proposte inerenti la modifica dello Statuto nella parte in cui lega la ripartizione dell'elettorato in province anziché in*



circoscrizioni professionali, modifiche tuttavia non approvate dal CND nelle varie adunanze”;

5. che *“le proposte non deliberate dal CND nel corso delle varie Adunanze svoltesi si sono sempre risolte sia nella valutazione di non introdurre il concetto di “un rappresentante un voto” (tenuto conto che ad oggi, ogni rappresentante eletto, esprime voti in base al numero di elettori che rappresenta ed in tal senso si veda l’art. 11 dello Statuto che prevede un voto sino a 300 iscritti rappresentati dal delegato, due voti tra 301 iscritti e 700, tre voti tra 701 iscritti e 1.200 e così via sino ad un massimo di 5 voti per delegato), sia nella valutazione di non introdurre le circoscrizioni professionali, in luogo delle Assemblee Provinciali, poiché, a ben vedere, il punto all’OdG su cui si è formata la decisione del CND riguardava entrambi i temi: quello della rappresentatività però collegato alla introduzione delle circoscrizioni professionali”;*
6. che *“Poiché il Comitato Nazionale dei Delegati non ha mai voluto modificare lo Statuto, nel corso del mandato prossimo al termine, sulla questione relativa alla modifica territoriale dell’elettorato attivo e passivo, pur sottoposta alla loro attenzione dal Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo, in vista della data di indizione delle future elezioni ha dovuto decidere (quale organo che indice le elezioni appunto) come suddividere il territorio di riferimento, tenuto conto che il temine province è ormai venuto meno in molte regioni Italiane all’esito dell’entrata in vigore della summenzionata Legge Delrio”;*
7. che aveva deciso *“di ancorare la base elettorale alla suddivisione territoriale utilizzata alla data delle precedenti elezioni”;*
8. che *“al fine di evitare applicazioni differenziate della normativa di riferimento (e dunque discriminatorie e disomogenee) a seconda delle Regioni interessate dalle modifiche dell’ente Provincia (si pensi al caso più eclatante del Friulia Venezia Giulia che ha totalmente soppresso l’ente provincia, circostanza che avrebbe condotto ad una ripartizione dell’elettorato su base regionale, non prevista dallo Statuto di*



Inarcassa, o alla mancata elezione di Delegati per tale regione, per rimanere fedeli al dettato statutario) il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa ha ritenuto più aderente alla ratio dello Statuto fissare una data certa per la ripartizione dell'elettorato attivo e passivo precedente all'entrata in vigore della Legge Delrio, ritenendo che la data meno discriminatoria (o foriera di possibili censure in tal senso) fosse proprio quella risultante alla data delle precedenti elezioni";

9. che *"con la deliberazione del 5 luglio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito la suddivisione dell'elettorato in bacini elettorali come risultanti dalle precedenti elezioni (All. 10, 11 e 12) dandone ampia comunicazione e diffusione";*
10. che *"Appare, in definitiva e per le argomentazioni sopra esposte, del tutto inammissibile formulare una richiesta d'urgenza senza indicare la domanda e la richiesta di tutela che si intende formulare nel giudizio di merito, a prescindere dalla possibilità che la domanda di giustizia rimanga assorbita dalla sola pronuncia cautelare anticipatoria, in quanto solo tale indicazione consente da un lato di controllare la giurisdizione e competenza del giudice cautelare, correlata a quella per il merito, e dall'altro, soprattutto, di accertare il carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando, della misura richiesta";*
11. che *"parte ricorrente non indica, nel proprio ricorso, quale sarà il petitum della futura ed eventuale domanda di merito";*
12. che *"la stessa controparte ad indicare puntualmente quelle che sono le chiare finalità cui tende il ricorso in questione, ossia la provvisoria sospensione delle attuali operazioni elettorali dei componenti del CND";*
13. che *"parte ricorrente, mediante lo strumento cautelare, vorrebbe far sospendere le attuali elezioni, in quanto a suo dire indette sulla base una illegittima deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, senza però, tuttavia, mai indicare come intende contestare*



tale delibera (di qui la strumentalità del presente ricorso rispetto ad una futura ed eventuale azione di merito)";

14. *che "Le deliberazioni consiliari (come quella in questione adottata dal Consiglio di Amministrazione di Inarcassa) risultano, dunque, impugnabili secondo gli stringenti termini di cui all'art. 2388 c.c. (applicabile per analogia trattandosi di principio di ordine generale come statuito dalla Cassazione) con la plana conseguenza che gli odierni ricorrenti, non essendo membri del Consiglio di Amministrazione, non possono impugnare tale deliberato per contrasto alle norme statutarie e regolamentari";*
15. *che "rispetto ai ricorrenti, nessuna modifica è intervenuta relativamente al loro bacino di elettorato tanto attivo quanto passivo", per cui non avevano alcun interesse tutelabile;*
16. *che "non esista alcuna deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Inarcassa del 10 luglio 2019 che stabilisca le modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti del CND, sicché appare evidentemente inammissibile la sospensione dello svolgimento delle elezioni di Inarcassa con le modalità stabilite da tale inesistente delibera, così come la sospensione della delibera stessa, da parte di Codesto Ecc.Mo Giudice";*
17. *che "il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, come già anticipato in punto di fatto, ben lungi dal voler modificare lo Statuto attualmente vigente, si è limitato ad una mera interpretazione dello stesso alla luce delle sopravvenute modifiche legislative in ordine alle Province in conseguenza dell'approvazione della Legge Delrio";*
18. *che "tenuto conto di tali difficoltà il Consiglio di Amministrazione, rispettando quella che è la ratio delle norme in vigore e basando la ripartizione dell'elettorato su base provinciale, al fine di evitare qualsivoglia discriminazione, ha ritenuto più congruo e rispettoso delle norme in vigore ancorare la ripartizione dell'elettorato su base provinciale per come risultavano dalle precedenti elezioni";*



19. che *"gli odierni ricorrenti dapprima ad agosto 2019 ritengono la scelta operata dal CdA opportuna salvo poi, con il ricorso introduttivo, modificare radicalmente il proprio pensiero per arrivare addirittura a sostenere che sia stata operata una illegittima modifica statutaria da organo incompetente"*;
20. che *"lo stesso CdA di Inarcassa, consapevole della delicatezza dell'argomento in questione, pur non essendo a ciò tenuto, ha comunque trasmesso ai Ministeri vigilanti, in data 1 ottobre 2019, la nota a firma del Presidente di Inarcassa, con la quale si informano detti Ministeri dalla pubblicazione della deliberazione del 5 luglio 2019"*;
21. che *"Quanto al periculum in mora si deve rilevare che con deliberazione del 24 ottobre 2019 Inarcassa ha già indetto le elezioni del CND quinquennio 2020-2025 (All. 18) per cui - in caso di sospensione delle stesse - il danno per Inarcassa sarebbe ben superiore a quello che potrebbero subire i ricorrenti"*.

Concludeva, chiedendo *"Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Ordinario Civile di Roma, disattesa ogni contraria censura: 1) in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo; 2) sempre in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di interesse; 3) nel merito respingere il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e onorari di giudizio"*.

Tanto premesso, ad avviso del Tribunale, il ricorso appare inammissibile.

Infatti, esaminando l'oggetto della domanda e la conseguente richiesta dei ricorrenti, peraltro oggetto anche di una eccezione della controparte, si rileva che il ricorso è diretto ad ottenere la sospensione della delibera del 10.7.2019 (del 5.7.2019, per come risulta dalla delibera prodotta) con la conseguente sospensione dello svolgimento delle elezioni di Inarcassa con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

In detta delibera si prevede: *"... ai fini dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del Comitato Nazionale dei Delegati 2020-2025 ... di stabilire la*



suddivisione dell'elettorato attivo in bacini elettorali come risultanti al momento della indizione delle precedenti elezioni dei componenti del Comitato Nazionale dei Delegati 2015-2020, quindi in data 10/10/2015...".

Inarcassa è un ente associativo senza scopo di lucro che esplica attività di interesse pubblico con personalità di diritto privato ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e del d. P. R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Pertanto, si applica la normativa del codice civile relativa alle persone giuridiche ed, in particolare, si applica l'art. 23 cod. civ. il quale dispone, per quanto qui interessa, che le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente e di qualunque associato. È, peraltro, pacifico che l'art. 23 c.c. trovi applicazione non solo al caso di deliberazioni assunte dall'assemblea degli associati, ma anche al caso di deliberazioni adottate dagli altri organi previsti dallo Statuto dell'associazione medesima.

Ciò premesso, deve allora evidenziarsi come il rimedio cautelare previsto dall'art. 700 c.p.c., nel caso in esame, sia stato esperito ante causam e, dunque, senza la previa instaurazione del giudizio di merito per come previsto dall'art. 23 terzo comma c.c., con conseguente inammissibilità del ricorso. La domanda, infatti, tesa ad inibire la effettuazione delle operazioni elettorali, presuppone l'accertamento della illegittimità della delibera del Consiglio di Amministrazione che ha indicato le modalità di esecuzione con riferimento all'area territoriale della provincia.

Accertato, dunque, che la domanda cautelare spiegata dagli odierni ricorrenti risulta tesa alla declaratoria di invalidità dell'atto oggetto di impugnazione ed alla conseguente sospensione della sua efficacia, il ricorso svolto secondo le forme dell'art. 700 c.p.c. appare, altresì, irrituale atteso che difetta il requisito della residualità richiesto dalla norma, stante l'esistenza di uno strumento ad hoc, ossia quello offerto



dall'art. 23 c.c. Come è noto, infatti, atteso il carattere di sussidiarietà della tutela di cui all'art. 700 c.p.c., l'accesso ad essa è consentito solo qualora non risultino utilizzabili altri provvedimenti cautelari tipici, come, nel caso di specie alla luce delle superiori considerazioni, la procedura prevista dall'art. 23 c.c. (cfr., in questo senso, a partire da Trib. Roma, 20 maggio 2003).

Nel rapporto, pertanto, fra le disposizioni rispettivamente contenute nell'art. 669 ter c.p.c. (in tema di competenza cautelare anteriore alla causa di merito) e nell'art. 23, terzo comma, c.c., le seconde prevalgono sulle prime perché costituenti, quanto al procedimento, diritto speciale derogativo del diritto generale e, come tale, esclusivamente applicabile in luogo del diritto generale, incompatibile con il procedimento previsto dalla norma speciale.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

L'inammissibilità assorbe ogni questione sollevata dalle parti.

La soccombenza degli attori determina la condanna alle spese in favore del resistente Istituto, per come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile, in persona del Giudice designato, Dott. Aldo Ruggiero, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile il ricorso;
- 2) Condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali in favore del resistente Istituto liquidate complessivamente in € 3.500,00, oltre oneri di legge;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, il 28.3.2020.

Il Giudice designato
dott. Aldo Ruggiero

